



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Allegato I

Servizio di noleggio, trasporto e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso spogliatoi presso il campo di calcio di Campanelle di Trieste.

CIG: A0173E0259

Foglio Patti e Condizioni

Art. 1 - Ambito applicativo

Il presente *Foglio Patti e Condizioni* disciplina lo svolgimento del seguente servizio di noleggio di moduli prefabbricati ad uso spogliatoi presso il campo di calcio a 11 di Via delle Campanelle n. 300 di Trieste, inclusi:

- trasporto;
- posa in opera/ installazione;
come di seguito specificato all'art. 2.

L'Affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune di Trieste un numero telefonico di reperibilità, un recapito email e un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 2 – Oggetto e modalità di espletamento del servizio

Il Comune di Trieste affida all'Operatore Economico di seguito più brevemente detto anche "Affidatario", (Cod. Fisc. e Part. IVA) - con sede legale in Via, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, il servizio in di noleggio di moduli prefabbricati da destinare ad uso spogliatoi (comprensivi di wc, docce, locali arbitri ed infermeria).

L'Affidatario dovrà adottare nell'esecuzione del servizio tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente.

A) Caratteristiche tecniche minime dei moduli prefabbricati oggetto di noleggio:

Nell'allestimento dovrà essere preso in considerazione il fatto che il percorso degli atleti e degli arbitri dai rispettivi spogliatoi al campo, dovrà essere indipendente.

I moduli ad uso spogliatoi devono essere garantiti per n.2 squadre, ogni squadra che utilizza il campo prevede una rosa di 20 giocatori, pertanto:

- ad ogni giocatore deve essere garantito uno spazio di almeno 1,60 mq.; ad ogni squadra pertanto devono essere garantiti almeno 32 mq., con la presenza di almeno 6 docce, 2 wc anche ad uso disabili, 2 orinatori e 2 lavabi;
- gli spogliatoi devono essere accessibili alle persone disabili;
- gli spogliatoi devono essere rispondenti alle normative C.O.N.I., F.I.G.C – L.N.D e al D.M. 18/03/1996;

In aggiunta servono:

- n.2 locali per n.2 arbitri (ufficiali di gara) con almeno 10 mq. , con la presenza di 2 docce, 1 wc, 1 lavabo;
- n.1 locale da destinare ad infermeria, con superficie minima di 9 mq. al netto dei servizi; accessi e percorsi agevoli per il passaggio di una barella (norme C.O.N.I.).

Dovranno essere posizionate a cura dell'appaltatore un numero opportuno di lampade, di adeguate caratteristiche tecniche, per l'illuminazione dei percorsi esterni prossimi ai manufatti (compresa illuminazione di emergenza), sino all'accesso del terreno di gioco da un lato e all'ex ingresso carraio dall'altra.

Gli impianti installati nei moduli e le predisposizioni di collegamento alle rispettive reti, dovranno essere conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, certificati in base al D.M. 37/2008: la relativa documentazione tecnica dovrà essere consegnata, contestualmente alla fornitura dei manufatti.

Redazione di un progetto definitivo per la messa in opera dei manufatti di cui trattasi, interessando l'area di installazione e comprensivo delle aree interessate dai collegamenti impiantistici, sino alle relative reti.

Detto progetto conterrà uno specifico elaborato grafico relativo ai moduli; saranno altresì evidenziate le caratteristiche tecniche dei moduli, nella versione definitiva.

Dovranno essere fornite le seguenti dichiarazioni riguardanti:

- i rivestimenti, i pavimenti, gli isolanti dei moduli ai fini della prevenzione incendi;
- il pavimento di tipo non sdruciolevole (norma C.O.N.I.);
- conformità dell'impianto elettrico - comprensivo delle lampade per l'illuminazione di emergenza-, dell'impianto/collegamento di terra;
- conformità degli impianti di ventilazione, riscaldamento;
- di corretta installazione dei moduli;
- di rispondenza dell'installazione alla documentazione progettuale.

B) Modalità di espletamento del servizio:

L'espletamento del servizio consiste nella consegna a titolo di "noleggio" al Committente da parte dell'Appaltatore dei prefabbricati per l'utilizzo secondo la clausola **"chiavi in mano"**.

Il Committente che prende in consegna la cosa, la conserva con la diligenza del buon padre di famiglia a fronte di un canone mensile oltre ai costi accessori degli interventi propedeutici all'avvio e ritiro della cosa, obbligandosi a restituire il bene al termine del periodo contrattualizzato di noleggio.

Gli interventi propedeutici all'avvio del servizio sono il trasporto, la posa in opera/ installazione e messa in funzione dei moduli prefabbricati nel luogo concordato ed infine la disinstallazione con ritiro in data successiva alla scadenza del contratto.

L'installazione consiste, a titolo di esempio e non esaustivamente, nella realizzazione di uno scavo, preparazione di allacciamenti fognari, pratiche per la manomissione del suolo pubblico e quant'altro si renda necessario per la messa in funzione dei moduli prefabbricati interamente a carico dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico dovrà pertanto eseguire i sopralluoghi tecnici che riterrà necessari/opportuni sul luogo di posizionamento dei moduli.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

Il servizio di noleggio dovrà decorrere presumibilmente dal 01/11/2023, o da eventuale data successiva qualora entro il 01/11 non siano concluse le operazioni di posa in opera/installazione e messa in funzione tali da garantire l'effettiva fruibilità dei moduli alle squadre di calcio. In ogni caso il servizio dovrà avviarsi entro 20 giorni dalla comunicazione dell'affidamento.

La data di avvio del servizio pertanto potrà essere successiva e risulterà dal verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio con un funzionario del Comune di Trieste.

Il servizio di noleggio si concluderà il 30/06/2024 con la sottoscrizione del verbale di riconsegna, anche in questo caso sottoscritto in contraddittorio con un funzionario del Comune di Trieste.

Art. 4 – Modalità stipula contratto

La stipula del contratto avverrà sulla base delle disposizioni dell'art. 18 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.n. 36/2023, in seguito a procedura sulla Piattaforma regionale eAppaltiFVG.. L'Operatore Economico dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo mediante modulo F24 e pari ad euro 40,00.

Art. 5 – Materiali di consumo, attrezzature e macchinari - Norme operative di sicurezza

E' a carico dell'affidatario la fornitura dei materiali e mezzi utili per lo svolgimento del servizio.

L'affidatario si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di divise e protezioni antinfortunistiche individuali (scarpe, guanti, occhiali, mascherine ecc...), in conformità alle vigenti norme di legge in materia. Il personale sarà munito di materiali ed attrezzature che garantiscono le migliori condizioni di igiene.

L'affidatario, nel procedere all'esecuzione degli interventi, dovrà avvalersi di materiali di consumo, attrezzature e macchinari in conformità agli standard tecnici previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché in conformità alle istruzioni di utilizzo del costruttore: le attrezzature ed i macchinari dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furti o atti vandalici all'attrezzatura.

Art. 6 – Invio documentazione obbligatoria

L'Affidatario si assume l'obbligo di inviare alla PO Gestione Impianti Sportivi, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- **documento indicante il nome del/dei referenteli**, tenuto a vigilare sul regolare svolgimento del servizio oggetto del presente servizio;
- **copia di polizza di responsabilità civile generale** con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro e copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio;
- **l'elenco del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio**, da cui emerga, per ciascun addetto, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il livello/categoria di inquadramento nel Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, il numero di posizione INPS e il numero di matricola. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente e motivatamente comunicata;
- **attestati di formazione specifica per il personale impiegato nel servizio**;
- **Duvri controfirmato, piano della sicurezza aziendale.**

Art. 7 – Corrispettivo e pagamenti

L'importo complessivo, composto da un canone mensile per il noleggio dei moduli prefabbricati e da singoli prezzi fissi per le attività e gli interventi prodromici alla messa in funzione e finale disinstallazione della struttura risulterà dalla proposta economica formulata sul Portale eAppaltiFVG, articolata per ogni singolo intervento.

Il pagamento avverrà come segue:

- 1) prima fattura da emettere a conclusione positiva della posa in opera/installazione e messa in funzione dei moduli prefabbricati;
- 2) fatture mensili inerenti il servizio di noleggio;
- 3) fattura a conclusione del servizio, previa disinstallazione dei moduli prefabbricati.

Il Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari - PO Gestione Impianti Sportivi, provvederà alla messa in liquidazione delle relative fatture elettroniche, vistate regolari e conformi, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e previo accertamento dell'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comune di Trieste, con l'obbligo quindi per il Comune stesso di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al D.M. 55/2013 che ha disciplinato l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica da inviare al Comune di Trieste (C.F. e P.IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) **A0173E0259** da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
 - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim _____ impegno _____);
 - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato è specificata nella determinazione di affidamento.

Il campo <EsigibilitaVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **referimenti normativi**.

Nel campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneraliDocumento va indicato, a titolo collaborativo, il seguente codice **SR100** che risulta utile per l'immediata individuazione dei documenti.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di stipula del presente contratto.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Affidatario.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora vengano contestati eventuali addebiti all'Affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Affidatario stesso.

Il Comune potrà richiedere all'Affidatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 10.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente affidamento, tra l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Affidatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati a operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, causa di risoluzione (risoluzione di diritto) dell'affidamento di cui trattasi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) **A0173E0259.**

Art. 9 – Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario in merito al personale

L'Affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

E' obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Affidatario è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario garantisce che il servizio richiesto e descritto nel presente atto verrà eseguito da personale professionalmente preparato e qualificato, per il quale ha provveduto ad adeguata formazione.

S'impegna a osservare e a far osservare a tutti i propri collaboratori, nello svolgimento dell'attività, la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative al servizio in parola e di cui si verrà a conoscenza in esecuzione dello stesso.

L'Affidatario nomina un responsabile tecnico dell'attività e ne comunica il nominativo e i recapiti al Comune di Trieste entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del servizio. Il responsabile tecnico è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni, secondo le modalità di cui al presente atto.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art.10 - Responsabilità ed obblighi dell'Affidatario in generale

L'Affidatario si obbliga a:

- fornire il bene oggetto del contratto in perfetta efficienza e conforme all'uso stabilito, nonché garantirne l'efficienza durante tutta la durata del servizio;
- provvedere alla consegna, alla messa in opera e all'installazione del medesimo, nel luogo e nel tempo indicati nel contratto, nonché alla disinstallazione e al ritiro al termine del contratto;
- provvedere alla riparazione del bene ed eventualmente alla sua sostituzione, a proprie spese se rese necessarie da vizio proprio dello stesso.

Il rischio del trasporto è a carico dell'Affidatario.

Art. 11 - Oneri previdenziali e assistenziali

Per gli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente servizio dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune di Trieste si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nel presente servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Affidatario dovrà eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- prevenzione incendi.

L'Affidatario deve applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente documento, condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. di settore, dei suoi rinnovi e degli eventuali accordi locali integrativi.

L'Affidatario dovrà risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di dipendenti, relativi al periodo in oggetto, ai sensi della vigente normativa.

In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, il Comune di Trieste provvederà a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa conferma da parte della predetta Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida all'Affidatario.

Art. 12 – Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario e modalità di esecuzione

Gli interventi oggetto del presente documento dovranno essere svolti da personale qualificato, formato sui rischi specifici e munito di idonea attrezzatura completa.

Sono a carico dell'Affidatario anche le prestazioni accessorie che, in aggiunta a quanto esplicitamente previsto, si rivelino oggettivamente necessarie per l'espletamento del servizio in questione.

Saranno addebitate a quest'ultimo responsabilità per qualsiasi danno diretto o indotto che il Comune dovesse lamentare o subire qualora il danno sia riconducibile a negligenza nell'esecuzione del servizio.

Art. 13 - Divieto di modifiche introdotte dall'Affidatario

Nessuna variazione o modifica all'appalto può essere introdotta dall'Affidatario se non è disposta e preventivamente approvata dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Comune.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il Comune di Trieste si riserva per il presente affidamento di richiedere la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire la garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai

sensi dell'art.117 co.1 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dall'art.106 del D.lgs. 36/2023.

Se la garanzia viene resa mediante cauzione, essa va costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, non contanti. (Art.106 co.2 D.lgs. 36/2023)

Se la garanzia viene resa mediante fideiussione, può essere rilasciata a scelta dell'Appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art.26 co.1. (Art.106 co.3 D.lgs.36/2023)

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. (Art.117 co.7 D.lgs.36/2023)

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. (Art.117 co.12 D.lgs.36/2023)

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. (Art.117 co.3 D.lgs.36/2023)

La Stazione Appaltanti ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. (Art.117 co.5 D.lgs.36/2023)

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. (Art.117 co.6 D.lgs.36/2023)

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.. (Art.117 co.3 D.lgs.36/2023)

Riduzione della garanzia definitiva: (Art.106 co.8 del D.lgs.36/2023)

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art.106.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. (Art. 117 co.3 del D.Lgs.36/2023).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. (Art. 117 co.8 del D.Lgs.36/2023)

Art. 15 - Divieto di cessione

All'Affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente atto a pena di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”*

Art. 16 - Subappalto

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione del co.5 che acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 17 – Risoluzione del servizio per cause imputabili all'Affidatario

In caso di mancato espletamento o di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'Affidatario nell'esecuzione dell'attività contrattuale, e comunque nel caso non risultino rispettate tutte le obbligazioni previste nel presente atto, oltre all'applicazione delle penali per un importo superiore a quello massimo indicato al successivo articolo 18, il Comune disporrà la risoluzione del contratto.

Art. 18 – Contestazioni e penalità

Il servizio dovrà essere reso dal giorno prefissato dalle parti, salvo impedimenti imprevedibili e debitamente documentati.

In caso di irregolarità ed inadempimenti il Comune provvederà a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di cinque giorni dalla data di avvenuta comunicazione per fornire giustificazioni in merito. Qualora l'Affidatario non abbia provveduto entro i termini previsti ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, il Comune provvederà ad inviare la nota di addebito con allegata determinazione di quantificazione della penale calcolata come segue:

1. in caso di gravi ritardi nell'avvio del servizio rispetto a quanto stabilito all'art. 3: euro 30,00 (trenta/00) a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo;
2. non conformità del servizio, rispetto alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel presente atto: euro 30,00 (trenta/00) a 100,00 (cento/00) euro per ogni singola non conformità riscontrata;
3. per inadempienze diverse da quella sopra citata, quali ad esempio modifiche non concordate, mancata informazione, mancato utilizzo da parte del personale della divisa di lavoro e/o d.p.i., mancata esposizione da parte del personale del cartellino di riconoscimento, ecc.): da euro 30,00 (cinquanta/00) ad euro 100,00 (cento/00) in proporzione all'entità delle inadempienze.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di individuare un diverso Operatore Economico, con analoghe competenze ed abilitazioni in merito, con spese a carico dell'Affidatario.

Ogni cinque inadempienze della stessa natura la penale applicata sarà aumentata del 50% dell'importo iniziale.

Le penali applicate saranno trattenute sul corrispettivo dovuto per le prestazioni rispetto alle quali si è verificato l'inadempimento.

L'importo della penalità viene trattenuto in sede di liquidazione fino al concorrere del 10% dell'importo del contratto. Qualora gravi e ingiustificati ritardi si ripetano e l'importo delle penali superi il 10% dell'importo del presente atto, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 19 – Adeguamenti in base alla legge 7.8.2012 n.135

In ottemperanza alle disposizioni della legge 7 agosto 2012 n. 135, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico successivamente all'aggiudicazione e stipula del contratto, i contratti stessi dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Art. 20 – Recesso

Il Comune può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in tema di sistema revisionale in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.

Il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 21 - Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato approvato con deliberazione giunta n. 234 del 24 maggio 2018, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url: <http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 18.03.2023 n. 36 nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D. Lgs. n. 36/2023).

Art. 24 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definibili in via amministrativa e stragiudiziale, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 25 - Spese

L'Affidatario si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto.

Art. 26 - Domicilio

L'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, e di eleggere domicilio agli effetti del presente atto presso _____

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile, l'Affidatario a mezzo del legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione, dichiara, altresì, di aver valutato, nel canone, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dal legale rappresentante.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale